DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/262 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2017

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

(2) Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la gestione efficace del personale, è opportuno che il segretario generale disponga di un margine più ampio per delegare i suoi poteri al direttore generale dell'amministrazione per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile»). Inoltre, è opportuno che il segretario generale sia autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere di decidere in merito alle riassegnazioni e ai trasferimenti interni secondo il fabbisogno di personale nell'ambito delle rispettive direzioni generali.

(3) È opportuno abrogare la decisione 2013/811/UE del Consiglio ([2]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 *bis*, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;

c) dal segretario generale negli altri casi.

2. Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.

([1]) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

([2]) Decisione 2013/811/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 91).

3. Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.

Articolo 2

La decisione 2013/811/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI